



COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI

Approvato	Delibera di C.C. n.	17/12/2019
-----------	---------------------	------------



Art. 1

È istituito nel Comune di Mezzago il Comitato gemellaggi col compito di:

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Mezzago con Comuni di altri paesi sulla base di delibere del Consiglio Comunale;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa in base alle disponibilità economiche. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività e raggiungere gli obiettivi prefissati e condivisi, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Il Comitato farà inoltre richiesta di contributi per le proprie attività alla Comunità Europea e ad altri enti che prevedono questo tipo di stanziamenti (es. Regione Lombardia).

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – coinvolgerà ove opportuno l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

È istituito un comitato di gemellaggio che è composto da:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente (membro di diritto)
- Presidente Pro Loco (Attività ricreative e culturali) o suo delegato (membro di diritto)
- Tutti i cittadini, di età' non inferiore ad anni 16, anche in forma associata, che intendano sostenere le attività di gemellaggio e che si iscrivano al comitato

Gli organi del comitato gemellaggi sono

- L'assemblea generale
- Il consiglio direttivo

L'assemblea generale è composta da tutti i componenti del comitato, che in seduta ordinaria eleggono i membri del consiglio direttivo, approvano i bilanci consuntivi e preventivi, esaminano i programmi e votano i punti all'ordine del giorno. Per essere valida l'assemblea ordinaria deve vedere presenti almeno la metà più uno degli aderenti, e viene convocata annualmente dal presidente con preavviso di almeno 7 giorni. Le decisioni vengono prese dall'assemblea generale a maggioranza semplice tra i presenti.



E' possibile convocare l'assemblea generale in via straordinaria, a richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci, con almeno 7 giorni di preavviso, per discutere e votare un ordine del giorno straordinario. Questa assemblea risulta valida solamente se vi partecipano almeno i due terzi degli aderenti. Le decisioni vengono prese dall'assemblea generale in via straordinaria a maggioranza semplice tra i presenti.

Il consiglio direttivo e' composto dai membri di diritto, piu' 4 membri eletti dall'assemblea generale da liste di candidati sostenuti da almeno 5 aderenti al comitato. Il consiglio dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Per ogni convocazione del consiglio, un componente dello stesso avra' funzioni di segretario per la seduta. Le decisioni vengono prese dal consiglio direttivo a maggioranza semplice tra i presenti.

Art. 5

Il Presidente potrà invitare alle riunioni i rappresentanti delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano sul territorio sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, religioso, scolastico, al fine di coinvolgere i gruppi interessati all'organizzazione delle varie manifestazioni del gemellaggio.

Art. 6

L'assemblea del Comitato è convocata e presieduta dal Presidente. Essa si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma e per le eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio/Giunta Comunale.

Art. 7

La decadenza di uno o più componenti del consiglio direttivo avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);

Art. 8

La sede del Comitato per i Gemellaggi, è istituita nel palazzo comunale. Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.